

- FEDERAZIONE SAMMARINESE NUOTO -**TITOLO I****COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE****Art. 1
COSTITUZIONE**

La Federazione Sammarinese NUOTO (F.S.N.) fondata nell'anno 1979 è un Ente senza scopi di lucro, ed è costituita dagli iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati) e dalle Associazioni Sportive affiliate.

La (F.S.N.) fa parte ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.), il quale ne controlla il regolare funzionamento.

Essa utilizza per lo svolgimento delle proprie attività gli impianti sportivi presenti sul territorio previo accordo con il C.O.N.S. e/o con gli Enti Pubblici appositamente delegati.

La F.S.N. aderisce alla World Aquatics (WA) ed a European Aquatics (EA) delle quali recepisce gli indirizzi, riconosce, accetta ed applica i regolamenti.

Aderisce ad altre Organizzazioni Sportive Internazionali legalmente costituite e riconosciute.

La F.S.N. svolge la propria attività in autonomia strategica, tecnica, amministrativa, organizzativa e gestionale, in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), della World Aquatics, della European Aquatics e del C.O.N.S.

La F.S.N. è l'unica Federazione deputata ad organizzare lo Sport del nuoto nella Repubblica di San Marino ed a rappresentarlo in campo Internazionale.

La F.S.N., nello svolgimento della propria attività, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione.

**Art. 2
SCOPI**

La Federazione Sammarinese Nuoto (F.S.N.), ha i seguenti scopi:

- a) promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare gli Sport del nuoto, del nuoto artistico, pallanuoto, tuffi, nuoto per il salvamento, nuoto in acque libere, triathlon ed altre attività tendenti agli stessi scopi;
- b) organizzare manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari per la loro partecipazione alle manifestazioni sportive Nazionali e Internazionali;
- d) predisporre ogni forma di tutela sanitaria e assicurativa dei propri iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati);
- e) concorrere d'intesa con il C.I.O., la World Aquatics, European Aquatics e il C.O.N.S., all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive;
- f) aderire incondizionatamente alle norme nazionali ed Internazionali in materia di antidoping (W.A.D.A. – N.A.D.O. San Marino);
- g) aderire alle norme sulla disciplina dello sport professionistico.

**Art. 3
SEDE**

La Federazione Sammarinese Nuoto (F.S.N.), ha sede nella Repubblica di San Marino.

TITOLO II**APPARTENENZA - ASSOCIAZIONI - SPORTIVE PERSONE FISICHE - DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE
NORME FEDERALI - ESCLUSIONI****Art. 4
APPARTENENZA**

Fanno parte della Federazione Sammarinese Nuoto (F.S.N.), assumendone di conseguenza i diritti e i doveri, tutti i cittadini sammarinesi, i forensi e le Associazioni Sportive regolarmente costituite che sostengono ed esercitano gli sport del nuoto, del nuoto sincronizzato, pallanuoto, tuffi, nuoto per il salvamento, nuoto lunghe distanze ed altre attività tendenti agli stessi scopi.

L'appartenenza alla F.S.N., in forma diretta alla Federazione (tesserato federale) o in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive (tesserato affiliato) è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione per le persone fisiche e della richiesta di affiliazione per le Associazioni Sportive.

L'iscrizione e l'affiliazione sono annuali e devono essere richieste alla segreteria federale secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali, dalle deliberazioni del Consiglio Federale e dai Regolamenti del C.O.N.S.

Per le Persone Fisiche non è ammessa l'iscrizione a più di una Associazione Sportiva affiliata alla F.S.N., fatti salvi i casi previsti dai Regolamenti del C.O.N.S.

**Art. 5
PERSONE FISICHE**

Le persone fisiche regolarmente Iscritte (tesserato federale e tesserato affiliato) d'ora in avanti in breve definiti solo come "Iscritti", che fanno parte della F.S.N., sono così suddivise:

a) tutti gli atleti, suddivisi in fasce di attività, sempre in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate di appartenenza;

b) dirigenti Federali in forma diretta alla Federazione;

c) dirigenti Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;

d) tecnici Federali in forma diretta alla Federazione;

e) tecnici Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;

f) collaboratori ausiliari Federali in forma diretta alla Federazione nelle seguenti categorie:

1. medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
2. arbitri, (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
3. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);
4. amministrazione generale (segreteria, coordinatore, ecc.)

g) collaboratori ausiliari Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive nelle seguenti categorie:

1. medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
2. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);

h) gli iscritti che ne fanno richiesta in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate (soci simpatizzanti, sostenitori, praticanti di attività ludico sportiva, avviamento dello sport, tempo libero, ecc.);

Art. 6 ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le Associazioni Sportive che fanno parte della F.S.N. sono: le Società, i Club, i Circoli, gli Enti, le Polisportive, ecc. con almeno quaranta (40) iscritti nel caso sia affiliata una sola Associazione Sportiva o con almeno venticinque (25) iscritti nel caso siano affiliate due (2) o più Associazioni Sportive.

Art. 7 DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE NORME FEDERALI

Le persone fisiche ovvero gli Iscritti e le Associazioni Sportive affiliate hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività federale;
- c) candidarsi alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti previsti;

hanno il dovere di:

- 1) aderire su richiesta della F.S.N. alle manifestazioni sportive;
- 2) rispondere alle convocazioni nel caso di atleti selezionati per le Rappresentative/Squadre Nazionali;
- 3) esercitare con lealtà la loro attività sportiva;
- 4) provvedere ad assicurare i propri iscritti ad esclusione dei soli soci sostenitori.

Tutti gli appartenenti alla F.S.N., Iscritti ed Associazioni Sportive, sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le delibere e disposizioni degli organi, settori, commissioni/comitati federali.

Devono altresì rispettare le deliberazioni emanate dalla World Aquatics e dalla European Aquatics e dal C.O.N.S. e dalle altre organizzazioni sportive internazionali riconosciute.

Art. 8 ESCLUSIONI

La qualifica di Iscritto si perde su delibera del (Consiglio Federale) C.F. per:

- a) Mancato pagamento o rinnovo annuale della quota d'iscrizione.
- b) Dimissioni.
- c) Inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.

La qualifica di Associazione Sportiva affiliata si perde su delibera del C.F. secondo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO III REQUISITI - INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA

Art. 9 REQUISITI

Coloro che rivestono cariche elettive in seno agli organi della F.S.N. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o avere la residenza anagrafica in Repubblica (per ricoprire la carica di Presidente è indispensabile la cittadinanza sammarinese);
- b) avere compiuto il diciottesimo (18°) anno d'età alla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) non avere riportato condanne per reato doloso o colposo per il quale sia prevista una pena detentiva;
- d) non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.S., della F.S.N. o di altra Federazione sportiva ad una squalifica o ad inibizioni, complessivamente superiori ad un anno.

**Art. 10
INCOMPATIBILITÀ**

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno a Società ed Associazioni Sportive affiliate alla medesima.

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni Sportive Sammarinesi riconosciute dal C.O.N.S.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Societaria nell'ambito della F.S.N.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale:

1) gli atleti agonisti, selezionabili per la rappresentativa/squadra Nazionale di San Marino in competizioni internazionali, che svolgano l'attività agonistica nell'ambito della propria Federazione, fatto salvo il rappresentante degli atleti.

2) i tecnici (commissari, allenatori, istruttori, ecc.), i giudici e arbitri abilitati (commissari, ispettori, ufficiali di gara, ecc.), i medici e il personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.), i consulenti e collaboratori in rapporto di lavoro nell'ambito della propria Federazione o con il C.O.N.S., fatto salvo il rappresentante dei tecnici.

3) i funzionari della Segreteria di Stato allo Sport, del C.O.N.S. e di altri Uffici o Segreterie di Stato che abbiano attinenza con le attività Sportive.

L'incompatibilità nel ricoprire cariche elettive federali, ad eccezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, è estesa anche:

a) a coloro che ricavano un reddito personale in via prevalente e continuativa dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata;

b) siano parenti e affini in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado, coniugi e conviventi more uxorio di dipendenti, dirigenti, soggetti nominati e/o incaricati dal Consiglio Federale, ivi compresi coloro indicati al precedente punto a).

In caso di conflitto d'interesse temporaneo o limitato a singole deliberazioni, i membri del Consiglio Federale interessati devono dichiarare la ragione del proprio conflitto d'interesse ed astenersi da prendere parte alle deliberazioni.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Federale vengano a trovarsi in situazione di incompatibilità o di permanente conflitto d'interesse, devono prontamente dichiarare il proprio status e risolvere la loro posizione nel termine di un mese. In caso contrario sono considerati decaduti dalla loro carica, con delibera del Consiglio federale adottata nella sua prima seduta utile successiva.

**Art. 11
COMPLETEZZA DEGLI ORGANI E ISTITUTO DI DECADENZA**

Qualora un membro del Consiglio Federale risulti assente, senza valida giustificazione, per più di tre riunioni consecutive è considerato dimissionario d'ufficio e si procederà alla sua sostituzione nelle modalità previste dal presente Statuto.

In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, per il tempo strettamente necessario.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, il quale provvederà alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria, nel termine massimo di novanta (90) giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

In caso di mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo e della Relazione Annuale del Consiglio Federale, da parte della metà più uno dei componenti l'Assemblea aventi diritto al voto, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Federale, Presidente incluso, e la "prorogatio" dei poteri e dei doveri dello stesso sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte del Presidente nel termine massimo di novanta (90) giorni per il rinnovo delle cariche federali.

In caso di dimissioni o vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà l'immediata decadenza del Consiglio Federale, Presidente escluso, e convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di quest'ultimo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Nei casi di cui sopra l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, spetterà al Presidente Federale.

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale (Presidente incluso od escluso) non si estende al Collegio dei Sindaci Revisori

Le eventuali dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori comporta la loro sostituzione con i primi dei non eletti, in difetto si procederà alla loro sostituzione mediante la convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria nelle modalità previste dal presente Statuto.

Ove per qualsiasi causa venga a mancare fino ad un numero non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Federale in carica, si provvederà alla convocazione di una assemblea elettiva straordinaria per l'integrazione del Consiglio Federale.

TITOLO IV ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 12 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli Organi elettivi, direttivi e di controllo della F.S.N. sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 13 ASSEMBLEE GENERALI

Le Assemblee generali si distinguono in:

- a) Assemblea Ordinaria, elettiva e non elettiva.
- b) Assemblea Straordinaria, elettiva e non elettiva.

La convocazione delle assemblee è disposta dal Presidente

Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta ed avere luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Ordinaria è competente in materia di gestione tecnica, organizzativa e finanziaria della Federazione; approva i regolamenti federali, inoltre decide sull'approvazione del rendiconto amministrativo, sul bilancio di previsione e sulla relazione annuale e su tutte le questioni demandategli dal Consiglio Federale.

Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o: su richiesta della maggioranza del Consiglio Federale, su richiesta di un terzo (1/3) degli iscritti, aventi diritto di voto, su richiesta dei due terzi (2/3) delle Società affiliate, entro novanta (90) giorni per:

- 1) le modifiche allo Statuto e/o ai Regolamenti Federali;
- 2) gravi motivi;
- 3) ricoprire i posti rimasti vacanti, nel corso del ciclo olimpico relativi a:
 - a) Sostituzione del Presidente;
 - b) Integrazione del Consiglio Federale;
 - c) Sostituzione dell'intero Consiglio Federale;
 - d) Integrazione o sostituzione del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 16**ASSEMBLEA ELETTIVA (ORDINARIA – STRAORDINARIA)**

L'Assemblea elettiva ordinaria è convocata dal Presidente, per procedere all'elezione del Presidente della Federazione, dei membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori ogni quattro anni e precisamente nel periodo che intercorre dal giorno di chiusura dei Giochi Olimpici Estivi al 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione degli stessi Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea elettiva straordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta degli aventi diritto, in qualsiasi periodo dell'intero ciclo olimpico.

Art. 17**COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

Possono partecipare alle Assemblee:

- a) tutti gli Iscritti alla F.S.N.;
- b) i Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate;
- c) il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori in carica.

Non possono partecipare alle Assemblee:

- 1) chiunque stia scontando una squalifica o inibizione ad esclusione delle sanzioni disciplinari subite durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o competizioni agonistiche;
- 2) chiunque sia moroso nel pagamento delle quote di affiliazione/riaffiliazione, delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti che ne fanno richiesta.

Art. 18**CONVOCAZIONE**

Le Assemblee sono convocate almeno 8 (otto) giorni prima della data del loro svolgimento indicando l'orario, la data, l'ordine del giorno e la sede delle Assemblee stesse.

La convocazione scritta per mezzo di lettera, da inviarsi anche solo a mezzo posta elettronica, o per via telematica, deve essere inviata a tutti gli iscritti, in regola con il tesseramento. Inoltre, l'avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della Federazione e del C.O.N.S., nonché presso gli impianti e le strutture dove vengono abitualmente svolte le attività della F.S.N., ed infine pubblicato sul sito internet ed i profili social della Federazione.

In caso di Assemblea elettiva, tale comunicazione dovrà essere recapitata contestualmente al C.O.N.S., al fine di consentire l'invio di un proprio delegato per sovrintendere alle operazioni elettorali in base ai regolamenti del C.O.N.S. e alle leggi vigenti.

L'Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, entro un'ora dalla prima convocazione.

Art. 19
VALIDITÀ E DELIBERAZIONI

Le Assemblee in prima convocazione sono valide soltanto se è presente la metà più uno degli iscritti, aventi diritto di voto.

Le Assemblee in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per l'elezione alle Cariche Federali, per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Federali e per lo scioglimento della Federazione.

L'Assemblea elettiva, l'Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, è valida in seconda convocazione, soltanto se è presente almeno il triplo del numero dei componenti il Consiglio Federale tra gli aventi diritto di voto.

La validità della costituzione dell'Assemblea per la deliberazione dello scioglimento della Federazione è stabilita dallo specifico articolo del presente Statuto.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti all'Assemblea generale, tranne i particolari casi in cui le maggioranze qualificate richieste sono stabilite dagli specifici articoli del presente Statuto.

Art. 20
CANDIDATURE

Coloro che intendono candidarsi alle cariche per le elezioni a: Presidente Federale, membro del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono presentare o confermare la propria candidatura all'Assemblea elettiva prima dell'inizio delle procedure di votazione.

Tutti gli Iscritti, nonché i dirigenti federali uscenti (Presidente, membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori), possono essere eletti (o rieletti), anche se non presenti al momento dell'Assemblea elettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della F.S.N. e del C.O.N.S.

Art. 21
DIRITTO E MODALITÀ DI VOTO

Il diritto di voto, per tutte le Assemblee non elettive è riconosciuto a tutti gli iscritti purché regolarmente tesserati nell'anno precedente, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.

L'elettorato attivo si esercita con il compimento del sedicesimo (16°) anno di età, mentre per l'elettorato passivo occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni), alla data di svolgimento dell'assemblea.

È nullo il voto con delega personale o deleghe di una Società ad un'altra.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo è necessario essere iscritti da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, comprovati dagli elenchi depositati presso il C.O.N.S., ed essere cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio.

Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto.

In ogni caso, le elezioni per gli Organi Federali, ovvero per il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, avverranno a scrutinio segreto e saranno effettuate disgiuntamente, secondo l'ordine sopra riportato.

Ogni Iscritto alla F.S.N. ha diritto ad un solo voto.

Risulteranno eletti i candidati che riceveranno il maggiore numero di preferenze.

In caso di parità, per i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, dovrà essere effettuato un ballottaggio nel corso della stessa seduta.

Art. 22**IL CONSIGLIO FEDERALE**

Il Consiglio Federale (C.F.) è composto, dal Presidente e da (6) sei membri inclusi i rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

Possono partecipare alle riunioni del C.F. con voto consultivo i membri sammarinesi eletti in seno agli organi della World Aquatics e della European Aquatics alla quale la F.S.N. è affiliata e i membri d'onore.

I membri del C.F. durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Le riunioni del C.F. sono valide quando partecipa almeno la metà dei suoi componenti più il Presidente.

Possono inoltre essere presenti alle riunioni del Consiglio Federale, quando espressamente invitati, gli iscritti e/o chiunque abbia incarichi federali, od altri a discrezione del C.F..

Tutte le votazioni sono fatte d'ordine dal Presidente, per alzata di mano o con scheda.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di questi, del Vice Presidente.

Per l'approvazione o la modifica dei Regolamenti Federali di cui allo specifico articolo del presente Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il C.F..

Il C.F., convocato e presieduto dal Presidente, deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Può essere inoltre convocato, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

In ogni caso l'atto formale di convocazione è adottato dal Presidente.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso gli archivi della Segreteria Federale, a disposizione dei membri del C.F., per la consultazione o il rilascio di copie. Sia la consultazione che il rilascio di copia/e deve essere autorizzato dal Presidente dietro richiesta scritta quando questa provenga da un Iscritto.

Art. 23**ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE**

Il Consiglio Federale attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, provvede alla gestione della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare:

- a) elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attribuisce le deleghe di competenza ai singoli Consiglieri;
- c) delibera sull'ordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni Internazionali, Federali e Societarie;
- d) delibera sulle richieste di affiliazione e/o riaffiliazione delle Società; esamina, inoltre, la conformità degli Statuti, dei Regolamenti, dei bilanci, dei provvedimenti e di tutti gli atti delle Associazioni Sportive affiliate decidendo in merito;
- e) organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive, decide inoltre la partecipazione della F.S.N. alle conferenze, ai congressi internazionali e alle manifestazioni sportive;
- f) delibera su ogni altra questione relativa al funzionamento della Federazione (tecnica, amministrativa, contabile ...)
- g) organizza e coordina l'attività sportiva;
- h) emana i Regolamenti Federali; propone e/o verifica le modifiche degli stessi e dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Federazione e da parte del C.O.N.S.;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti
- j) costituisce i settori: Esecutivi, Tecnici, e i Comitati/Commissioni Federali e ne nomina i dirigenti responsabili;
- k) istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;

- l) nomina gli ufficiali federali, i giudici, i medici, i tecnici/allenatori/istruttori, responsabili delle Squadre/Rappresentative Nazionali e giovanili ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori e attività di competenza stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l'eventuale rimborso spese, anche in occasione di conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
- m) nomina gli atleti, e i giudici che rappresenteranno la F.S.N. alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali;
- n) amministra il patrimonio Federale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre alle relazioni annuali allo stesso, coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, degli settori esecutivi, tecnici, e dei Comitati/Commissioni Federali, trasmette il bilancio preventivo, il rendiconto amministrativo, le relazioni annuali e tutta la documentazione contabile all'Assemblea Generale ed al C.O.N.S., per l'approvazione nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti federale e del C.O.N.S.;
- o) promuove, realizza e sottoscrive accordi di cooperazione e/o collaborazione sportiva con altre Federazioni Sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con le Società affiliate;
- p) nomina il Giudice sportivo monocratico quale Organo di Giustizia sportiva federale e ne determina l'indennità;
- q) può esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati e delle associazioni sportive affiliate;
- r) propone all'Assemblea la nomina dei membri d'onore;
- s) stabilisce le quote di iscrizione, di affiliazione e le tasse federali.

Art. 24**IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per il quadriennio olimpico.

Ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e/o ne delega la firma.

Convoca le Assemblee, il Consiglio Federale, e gli altri Organi Federali, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto.

Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i cittadini sammarinesi iscritti alla Federazione, in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza della Federazione il Vice-Presidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 25**IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 26**IL SEGRETARIO**

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:

- a) coordinare l'attività federale e i servizi connessi alla gestione della segreteria federale;
- b) provvedere alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi e settori federali;
- c) redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Federale che devono essere sempre approvati nella prima riunione successiva e archiviati presso la segreteria federale.

Art. 27
IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Federale ed è responsabile del buon funzionamento della tesoreria Federale.

Amministra il patrimonio della F.S.N., provvede alla gestione contabile, svolge tutte le pratiche di carattere finanziario ed amministrativo.

Inoltre, nell'ambito delle proprie competenze cura i rapporti con gli istituti di credito e gli sponsor.

Redige il bilancio consuntivo, preventivo alla relazione annuale di ciascun esercizio finanziario.

Art. 28
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due (2) membri effettivi e di uno (1) supplente eletti dall'Assemblea generale, anche tra i non iscritti alla F.S.N.. I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti. Non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Collegio esercita il controllo sulla corretta redazione e tenuta del bilancio federale e della gestione contabile.

Il Collegio si riunisce periodicamente, e di ogni seduta deve redigere una relazione da presentare al Consiglio Federale e all'Assemblea generale. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e societaria nell'ambito della F.S.N.

Il Collegio potrà partecipare facoltativamente, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e dell'Assemblea generale.

Art. 29
COMMISSIONE DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Gli atleti della F.S.N. possono costituire la Commissione Nazionale Atleti, dotandosi di norme autonome di funzionalità operativa e disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea generale, allo scopo di formulare proposte, suggerimenti e migliorie agli organi direttivi delle Associazioni Sportive affiliate e al Consiglio Federale e potranno nominare un loro rappresentante in seno al Consiglio federale.

Potrà altresì essere costituito un organismo di coordinamento dei Tecnici ed Allenatori, che parimenti alla Commissione Nazionale Atleti, potrà formulare proposte, suggerimenti e migliorie al Consiglio Federale e potranno nominare un loro rappresentante in seno al Consiglio Federale.

In assenza di tali organismi, l'Assemblea Federale potrà nominare direttamente il Rappresentante degli Atleti.

Art. 30
FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

La Federazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:

- a) contributi statali, sovvenzioni dal-C.O.N.S., World Aquatics (WA), European Aquatics (EA) ed ogni altra entrata da enti e/o organi istituzionali, internazionali e/o nazionali;
- b) sovvenzioni e contributi privati;
- c) dalle quote annuali di tesseramento versate dagli Iscritti e dalle Associazioni sportive affiliate;
- d) dalla quota annuale di affiliazione o riaffiliazione da parte delle Associazioni sportive affiliate;
- e) dalle tasse federali;
- f) da sottoscrizioni, contributi di varia natura, accordi pubblicitari, sponsorizzazioni, nonché qualunque altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
- g) da proventi derivati dall'organizzazione e gestione dell'attività sportiva federale, e dalle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Il Patrimonio della F.S.N. è costituito:

1. da beni d'uso, attrezzature, beni mobili;
2. dagli interessi bancari
3. donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa accettazione da parte del Consiglio Federale.

Il patrimonio dovrà risultare da un libro inventario aggiornato alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 31

GESTIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le poste di bilancio devono essere riportate in un unico documento recante il bilancio della Federazione, secondo le disposizioni previste dal C.O.N.S.

I bilanci devono essere redatti secondo i principi della prudenza, veridicità e trasparenza.

Il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsione e le Relazioni Annuali, dopo l'esame di competenza del Consiglio Federale, sono sottoposti all'Assemblea legittimamente convocata per l'approvazione e successivamente trasmessi al C.O.N.S., secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 32

REGOLAMENTI FEDERALI

La Federazione, per consentire l'attuazione delle norme previste dal presente Statuto, può provvedere all'emanazione di Regolamenti Federali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del C.O.N.S..

I Regolamenti non devono contenere norme in contrasto con le disposizioni ed i principi espressi nel presente Statuto e con la legislazione sportiva in vigore.

Art. 33

PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

La Federazione è tenuta a compilare e a trasmettere annualmente al C.O.N.S. l'elenco dei propri Iscritti, come indicato nel presente Statuto e dal Regolamento del C.O.N.S.

TITOLO V

DOVERI - ATTIVITÀ PROFESSIONISTICA

Art. 34

DOVERI

Tutti gli iscritti, indipendentemente dalla loro modalità di appartenenza, sono tenuti al rispetto:

- a) dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- b) delle deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Federale, dai settori, comitati/commissioni;
- c) delle norme deontologiche basate sulla correttezza e lealtà sportiva, impegnandosi anche a non fare uso di sostanze che aumentano artificialmente le loro prestazioni;
- d) di tutte le norme nazionali ed internazionali previste in materia di Antidoping (NADO San Marino - W.A.D.A.).

Art. 35
ATTIVITÀ PROFESSIONISTICA

Tutti gli appartenenti alla F.S.N. potranno esercitare gli sport del nuoto, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi, nuoto per il salvamento ed altre attività tendenti agli stessi scopi a livello professionistico, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo V della legge n. 149/2015.

TITOLO VI
RAPPORTI FRA FEDERAZIONE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE

Art. 36
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le Associazioni Sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica, dotati di personalità giuridica, e non perseguono scopi di lucro.

Sono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria, svolta in collaborazione con i tecnici/istruttori/allenatori.

Sono rette da uno Statuto redatto in base a principi di democrazia interna e alle disposizioni previste dai regolamenti emanati dalla Federazione e dal C.O.N.S.

Le Associazioni Sportive svolgono la loro attività, autonomamente nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

Le Associazioni Sportive potranno inoltre svolgere le proprie attività anche in accordo e/o collaborazione con la F.S.N.

Art. 37
DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE

Le Associazioni Sportive che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo, devono inoltrare regolare domanda di affiliazione o riaffiliazione al Consiglio Federale, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e dai Regolamenti del C.O.N.S..

Ai fini dell'affiliazione o riaffiliazione, lo Statuto e gli eventuali Regolamenti delle Associazioni Sportive, dovranno contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- 1) la denominazione e la sede.
- 2) l'oggetto sociale, che deve espressamente indicare, come fine prioritario e determinante, la pratica dell'attività sportiva e l'esclusione di ogni scopo di lucro, ad eccezione delle Società professionistiche, disciplinate dall'apposita normativa.
- 3) i mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
- 4) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e la loro esclusione.
- 5) che l'accesso alle cariche avvenga per elezione, nel rispetto dello Statuto.
- 6) il numero ed i poteri dei dirigenti societari, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza.
- 7) le incompatibilità nell'assunzione di cariche direttive previste dalla Legge n. 149/2015 e dai regolamenti in vigore.
- 8) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.S. e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.S.N..
- 9) lo statuto della Società deve essere ispirato al principio di democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria e deve essere conforme alle norme dell'ordinamento sportivo ed al sistema dell'ordinamento giuridico generale;
- 10) lo statuto della Società e le sue modifiche devono essere sempre sottoposte all'approvazione della F.S.N., secondo le procedure e modalità da questa stabilite e da cui dipende tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente;
- 11) in caso di scioglimento della Società, eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla F.S.N..

Art. 38
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le Associazioni Sportive affiliate, dipendono tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativa-mente dalla Federazione.

Esse sono inoltre tenute a:

1. compilare l'elenco dei propri iscritti e trasmettere annualmente alla F.S.N., unitamente al versamento delle quote di tesseramento, firmato dal presidente di Società, entro il 30 novembre di ogni anno. L'elenco successivamente dovrà essere rinviato dalla Federazione alle Società controfirmato dal Presidente Federale.
2. Inviare la documentazione amministrativa e contabile secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dai Regolamenti Federali e del C.O.N.S.

Art. 39
MANCATA AFFILIAZIONE

Nel caso di mancata affiliazione o riaffiliazione da parte della Federazione, le Associazioni Sportive possono ricorrere al Tribunale Sportivo istituito presso il C.O.N.S., ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed in ossequio ai Regolamenti adottati in merito dal C.O.N.S.

Art. 40
SOSPENSIONE-CESSAZIONE-REVOCA DELL'AFFILIAZIONE

L'affiliazione delle associazioni sportive alla Federazione si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento della Società;
- b) volontaria rinuncia all'affiliazione e/o mancata domanda di riaffiliazione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e da eventuali Regolamenti del CONS;
- c) incorporazione o fusione in altra Associazione Sportiva affiliata.

L'affiliazione può essere inoltre revocata per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale, dello Statuto e/o dei Regolamenti

L'affiliazione potrà infine essere sospesa qualora risultino disfunzioni, gravi inadempienze nel rispetto delle finalità Statutarie e Regolamentari con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive e alla corretta gestione contabile e amministrativa.

La sospensione, la cessazione o la revoca dell'affiliazione, nei casi in cui risulta da provvedimento federale, è comunicata all'Associazione Sportiva interessata per mezzo di lettera raccomandata A.R, entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.

Avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso al Tribunale Sportivo istituito presso il C.O.N.S., ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed in ossequio ai Regolamenti adottati in merito dal C.O.N.S.

TITOLO VII
GIUSTIZIA SPORTIVA E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 41
GIUSTIZIA SPORTIVA (COMPETENZE – PROCEDURE)

L'Organo di Giustizia interna monocratico con funzione conciliativa e giudicante interno alla F.S.N. è il Giudice Sportivo monocratico di Primo Grado.

Il procedimento di Giustizia Sportiva interno alla F.S.N. assicura l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il procedimento di Giustizia Sportiva, inoltre, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

Il Consiglio Federale nomina il Giudice Sportivo monocratico e un Giudice sportivo monocratico supplente, che interviene in caso di incompatibilità del titolare o di inopportunità ad assumere il giudizio, determinandone il compenso.

Il Giudice Sportivo monocratico è competente a decidere su tutte le controversie che contrappongono la F.S.N. a soggetti affiliati, alle Associazioni Sportive o a singoli tesserati.

Il Giudice Sportivo monocratico, quale organo di Giustizia Sportiva, deve assicurare il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena ed assoluta tutela dei diritti e degli interessi dei singoli tesserati, affiliati e di tutti gli altri soggetti dallo stesso riconosciuti.

Il procedimento di giustizia sportiva innanzi al Giudice Sportivo monocratico è regolato dal Regolamento di Disciplina e Giustizia Sportiva adottato dal Consiglio Federale della F.S.N., predisposto in ossequio alle disposizioni di cui alla legge sulla disciplina sportiva, le leggi vigenti in materia nonché in ossequio ai regolamenti emessi ed approvati dal C.O.N.S.

È previsto il tentativo di conciliazione obbligatorio nonché il ricorso all'arbitrato, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva adottato dal C.O.N.S..

È infine possibile adire il Tribunale Sportivo presso il C.O.N.S. solamente una volta esperiti tutti i gradi di giudizio interni alla F.S.N.

Al Giudice Sportivo monocratico compete pertanto tutto il contenzioso sportivo, ivi comprese le sanzioni, che può verificarsi nell'ambito di Società, Federazioni e C.O.N.S. e tra questi organismi.

I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto alla F.S.N., motivati ed accompagnati dalla tassa per la presentazione del ricorso nella misura stabilita dal Regolamento di Disciplina e Giustizia Sportiva.

L'ordinamento contenzioso di cui al presente articolo, non si applica nei casi di partecipazione di atleti, Società e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti e in materia di doping.

Riguardo al doping, il NADO San Marino è competente in ordine ad ogni tipo di contenzioso, ivi comprese le sanzioni da comminarsi agli atleti, dirigenti e tecnici e ai collaboratori di supporto dell'atleta o delle squadre.

I ricorsi avverso le sanzioni del NADO San Marino potranno essere rivolti al Tribunale Nazionale Anti Doping di cui all'art. 59 della legge 149/2015, quale organismo di giustizia, per le decisioni in materia di violazione delle disposizioni del regolamento antidoping del CONS e delle Federazioni Sportive qualora previste ed esistenti o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA.

Art. 42

SANZIONI ED AZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari applicabili dagli Organi Federali competenti nei confronti delle Associazioni Sportive possono prevedere:

- a) Richiamo scritto;
- b) Ammenda pecuniaria;
- c) Squalifica a tempo determinato;
- d) Sospensione ed inibizione;
- e) Radiazione.

Tali sanzioni dovranno essere comunicate agli interessati e al Tribunale Sportivo del C.O.N.S. per i soli punti c), d), ed e).

Art. 43
PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

I provvedimenti di clemenza applicabili dagli organi federali competenti nei confronti degli iscritti e delle Associazioni Sportive sono i seguenti:

- a) Indulto;
- b) Amnistia;
- c) Grazia.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza del Consiglio Federale. Solo il Presidente Federale ha la facoltà di concedere la grazia.

L'indulto estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la può commutare in altra specie, ma non si estinguono gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente.

L'amnistia estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della stessa e degli effetti accessori.

La grazia può essere concessa, su istanza diretta dell'interessato, per gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma può essere concessa solamente se risulta scontata la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e per conoscenza al Tribunale Sportivo del C.O.N.S.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione potrà essere deliberato solamente dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 degli Iscritti aventi diritto di voto.

Il patrimonio e gli eventuali utili saranno devoluti al C.O.N.S.

Art. 45
MODIFICHE ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi 2/3 dei voti validi presenti all'Assemblea purché la presenza tra gli aventi diritto sia pari o superiore al triplo del numero dei membri che compongono il Consiglio Federale, Presidente compreso.

Art. 46
REGOLAMENTI E NORME DI RINVIO

Ai fini dell'attuazione dello Statuto, si applicano i Regolamenti emanati dal Consiglio Federale i quali devono essere sottoposti a successiva ratifica, del Consiglio Nazionale del C.O.N.S..

Il Codice Etico, il Codice sulla prevenzione delle Manipolazioni delle competizioni sportive e il Regolamento di Safeguarding Policy del C.O.N.S. e le loro successive modifiche ed integrazioni, sono direttamente ed incondizionatamente recepiti all'interno dell'ordinamento regolamentare federale di cui ne costituiscono parte integrante.

Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge, dal C.O.N.S. o da specifiche esigenze federali.

I provvedimenti, adottati dagli organi del C.O.N.S. e della Federazione, hanno piena e definitiva efficacia ed esecuzione nei confronti di tutti gli iscritti e delle Associazioni Sportive affiliate.

Per tutto quanto non contemplato o previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento ai Regolamenti del C.O.N.S., alla legge sullo Sport ed a tutte le ulteriori norme e consuetudini vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Art. 47
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entrerà in vigore, con efficacia immediata, all'approvazione da parte dell'Assemblea, e dovrà essere inviato contestualmente al C.O.N.S. per gli adempimenti previsti dalla Legge n. 149/2015.

Approvato dall'Assemblea Generale in data 23 febbraio 2026

Il Segretario della F.S.N.



Il Presidente della F.S.N.

